

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEL VINO
“ROSSO DI MONTALCINO”**

Approvato con	DPR 25.11.83	G.U. 158 - 09.06.84
Modificato con	DPCM 04.11.91	G.U. 82 - 07.04.92
Modificato con	DM 07.06.96	G.U. 148 - 26.06.96
Modificato con	DM 30.11.2011	G.U. 295 – 20.12.2011
Modificato con	DM 12.07.2013	Publicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP
Modificato con	DM 07.03.2014	Publicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

**Articolo 1
(Denominazione e vini)**

1.1. La denominazione di origine controllata “Rosso di Montalcino” è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

**Articolo 2
(Base ampelografica)**

2.1 Il vino DOC “Rosso di Montalcino” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell’ambito aziendale esclusivamente dal vitigno “Sangiovese” (denominato, a Montalcino, “Brunello”).

**Articolo 3
(Zona di produzione uve)**

3.1 Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Rosso di Montalcino” devono essere prodotte nell’intero territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.

3.2 Sono da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione allo schedario viticolo unicamente i vigneti atti a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare di produzione.

3.3 I vigneti iscritti allo schedario viticolo della DOCG “Brunello di Montalcino” sono utilizzabili anche per produrre vino DOC “Rosso di Montalcino”, alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione e dal relativo disciplinare di produzione del vino a DOCG “Brunello di Montalcino”.

3.4 Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Rosso di Montalcino” di cui all’art.1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figurino nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26.04.2010.

3.5 La resa massima di uva per ettaro consentita non potrà superare la percentuale del 30% al terzo anno di vegetazione e del 70% al quarto anno di vegetazione, rispetto al massimale di cui all'art. 4.

Articolo 4 (Norme per la viticoltura)

4.1 Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino DOC "Rosso di Montalcino" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare di produzione.

4.2 In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai seguenti requisiti:
terreni: geocronologicamente attribuibili ad un intervallo di tempo che va dal cretaceo al pliocene;
giacitura: collinare;
altitudine: non superiore ai 600 mt. s.l.m.;
esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;
densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino; per i nuovi impianti la densità minima dovrà essere di 3.000 piante per ettaro;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli generalmente usati e/o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino;
pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

4.3 La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino DOC "Rosso di Montalcino" non deve essere superiore a Tonnellate 9 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione del vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione per ceppo, che non dovrà essere superiore a kg. 3.

4.4 Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Rosso di Montalcino" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti della resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4.5 Le uve destinate alla vinificazione sottoposte, se necessario, a preventiva cernita, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% vol. Qualora venga utilizzata la menzione "Vigna" le uve devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00% vol.

Articolo 5 (Norme per la vinificazione)

5.1 Nella vinificazione del vino DOC "Rosso di Montalcino" sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

5.2 La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla DOC. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

5.3 Nel caso di rivendicazione di una "Vigna" non può essere effettuato nessun tipo di arricchimento.

5.4 Il vino DOC "Rosso di Montalcino" può essere ottenuto anche per passaggio di classificazione dal vino DOCG "Brunello di Montalcino" in corso di elaborazione, sempreché il vino rispetti le norme del presente disciplinare di produzione.

5.5. La resa rimane quella della categoria di provenienza.

5.6 Qualora per il vino di provenienza sia stata rivendicata una “Vigna”, tale rivendicazione può essere mantenuta.

5.7 Le operazioni di vinificazione, conservazione e imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione definita all’art. 3.

5.8 Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n 607/2009, l’imbottigliamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la reputazione e assicurare l’efficacia dei controlli.

Articolo 6 (Caratteristiche dei vini al consumo)

6.1 Il vino DOC “Rosso di Montalcino” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle caratteristiche di seguito esposte:

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico ed intenso;

sapore: asciutto, caldo, un po’ tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 , 0 g/l

6.2 Il vino DOC “Rosso di Montalcino” non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell’anno successivo a quello di produzione.

Articolo 7 (Etichettatura, designazione, presentazione e confezionamento)

7.1 Il vino a denominazione di origine controllata “Rosso di Montalcino” deve essere immesso al consumo in bottiglie di una delle seguenti capacità: litri 0,375; litri 0,500; litri 0,750; litri 1,500; litri 3; litri 5.

7.2 Le bottiglie devono essere di tipo “Bordolese”, di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero.

7.3 Sono vietati il confezionamento e l’abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino.

7.4 Sulle bottiglie contenenti il vino DOC “Rosso di Montalcino” deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

7.5 E’ vietato usare, insieme alla denominazione di origine controllata “Rosso di Montalcino”, qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “Extra”, “Fine”, “Scelto”, “Selezionato”, “Superiore”, “Vecchio”, “Riserva” e similari.

E’ consentito, in sede di designazione, l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno.

Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali “Viticoltore”, “Fattoria”, “Tenuta”, “Podere”, “Cascina” ed altri termini similari, sono consentite in osservanza alle disposizioni CE in materia.

Articolo 8 **(Legame con l'ambiente geografico)**

A) Informazioni sulla zona geografica

1. Fattori naturali rilevanti per il legame

Il territorio di produzione del vino Rosso di Montalcino, che corrisponde all'area del comune di Montalcino in provincia di Siena, si trova nella Toscana sud-orientale a 40 chilometri a sud della città di Siena. Il territorio di produzione, che ha una superficie complessiva di 243,62 chilometri quadrati, è delimitato dalle valli dei tre fiumi Orcia, Asso e Ombrone, assume una forma quasi quadrata, i cui lati misurano mediamente 15 chilometri.

L'area così definita si sviluppa in altezza dal livello di circa 120 metri sul livello del mare lungo i fiumi, fino a circa 650 metri a ridosso del Poggio Civitella che è il punto più alto del territorio.

La collina di Montalcino ha numerosi ambienti pedologici, essendosi formata in ere geologiche diverse, riconducibili ad arenarie, anche miste a calcari, ad alberese e a galestro, nonché a terreni con granulometrie miste talvolta tendenti al sabbioso, talvolta tendenti all'argilloso.

La collina di Montalcino dista 40 km in linea d'aria dal mare ubicato ad Ovest e circa 100 km dalla catena appenninica che attraversa l'Italia Centrale, posizionata verso Est. Il clima è mediterraneo, ma comunque tendenzialmente asciutto; ha anche delle connotazioni continentali data la posizione intermedia tra il mare e le montagne dell'Appennino Centrale. Questo è dimostrato dalle medie delle precipitazioni e delle temperature rilevate. Le precipitazioni sono concentrate nei mesi primaverili e autunnali, come avviene nei climi mediterranei e la media annuale delle precipitazioni è di circa 700 millimetri. In inverno, sopra i 400 metri, sono possibili le nevicate. La fascia di media collina non è interessata da nebbie, gelate o brinate tardive, mentre la frequente presenza di vento garantisce le condizioni migliori per lo stato sanitario delle piante. Durante l'intera fase vegetativa le temperature sono prevalentemente miti e con elevato numero di giornate serene, caratteristica ideale ad assicurare una maturazione graduale e completa dei grappoli.

2. Fattori umani rilevanti per il legame

La produzione di un vino rosso giovane è presente da molto tempo sul territorio di Montalcino. Nel tempo questo vino è stato designato in vari modi ed ha assunto un ruolo rilevante nel territorio di Montalcino. Sono note informazioni di un vino che veniva chiamato Vermiglio e era prodotto per essere consumato in tempi relativamente brevi per le sue caratteristiche di freschezza e fragranza. Nella seconda parte del XIX secolo esisteva la produzione di un vino definito come "Rosso" e uno di questi fu premiato con medaglia di bronzo nel 1869. Nell'ambito della Mostra dei Vini Tipici Senesi tenutesi a Siena nel 1932, 1933 e 1935, furono presentati dei vini "Rosso" provenienti da Montalcino. Negli anni '60 del XX secolo si pensò di inquadrare questo vino nell'ambito di una denominazione di origine e la prima idea fu di designare questo vino come "Rosso dai Vigneti di Brunello". Successivamente il vino è stato designato come "Rosso di Montalcino", nome che si è radicato proprio per essere immediato e legato al territorio.

Il Rosso di Montalcino è apprezzato per la sua fragranza e freschezza, data dagli aromi primari (fruttati) e dagli aromi secondari (provenienti dalla fermentazione). Ha l'apprezzamento di una ampia fascia di consumatori, perché è di facile abbinamento ed ha caratteristiche di versatilità. E' infatti possibile trovare in commercio del Rosso giovane oppure del Rosso più strutturato e complesso.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Il Rosso di Montalcino è un vino visivamente limpido, brillante, di colore rosso rubino intenso. Ha profumo caratteristico ed intenso e sapore asciutto, caldo e gradevolmente tannico.

Il Rosso di Montalcino si accompagna a primi piatti con salse strutturate ed a salumi, formaggi e carni non troppo strutturate. Va servito in calici a forma ampia e ad una temperatura di 16-18°C.

C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b)

La combinazione dei fattori naturali – suolo e clima – con i fattori umani, definisce l'interazione che si estrinseca nelle caratteristiche del vino Rosso di Montalcino.

La tecnica viticola si è evoluta ed oggi i vigneti impiantati sono il risultato delle conoscenze acquisite con le osservazioni e le sperimentazioni realizzate nel corso degli ultimi decenni. I sistemi di potatura e la coltivazione del vigneto tengono conto dell'ambiente pedoclimatico e della relativa scarsità di riserve idriche nel periodo estivo. Vengono pertanto effettuate lavorazioni il cui scopo è quello di mantenere la riserva di acqua. Nel periodo autunnale e di inizio primavera vengono fatte lavorazioni più profonde per favorire la penetrazione delle acque.

I terreni tendenzialmente poveri di sostanza organica, calcarei e con relativa carenza di acqua, consentono al vitigno Sangiovese di svilupparsi con vigoria piuttosto contenuta e con conseguente limitata produzione. Anche il clima influisce sul vitigno e sul suo sviluppo durante la fase vegetativa della vite che va dalla metà del mese di aprile, fino alla metà del mese di settembre. Le piogge della fase primaverile sono utili per l'accumulo di acqua a livello dell'apparato radicale, utile alla pianta per sviluppare bene la prima fase della vegetazione. Successivamente – nei mesi estivi – la pianta ha un progressivo rallentamento vegetativo, dato che i terreni tendono a perdere le riserve idriche a causa della relativa scarsa piovosità. Il periodo successivo, che si sviluppa nella fase tardo estiva e di inizio autunno, si presenta più fresco. Durante il periodo della maturazione delle uve si hanno, sia per la posizione che per le altitudini, escursioni termiche giorno-notte significative.

Le caratteristiche delle uve che si ottengono nel territorio sono la diretta conseguenza del comportamento del vitigno Sangiovese durante la fase vegetativa. La povertà dei terreni, la relativa carenza di acqua, la ventilazione normalmente attiva e il grado di insolazione, consentono di ottenere uve ad un perfetto stato di maturazione e sane dal punto di vista fitosanitario.

Articolo 10 (Riferimenti alla struttura di controllo)

10.1 Nome e indirizzo dell'organismo di controllo:

Valoritalia s.r.l. - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane
Via Piave, 24
00187 - Roma
Tel.: +39 06 45437975
Fax: +39 06 45438908
e-Mail: info@valoritalia.it

10.2 La Società Valoritalia s.r.l - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane - è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.61/2010, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.

10.3 In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI IV

Prot. n. DGPQAI 0072602

Decreto 27 ottobre 2015 concernente l'autorizzazione al Consorzio di Tutela del Vino Brunello di Montalcino, con sede in Montalcino (SI), per consentire l'etichettatura transitoria della Denominazione di Origine Controllata del vino "Rosso di Montalcino", ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del D.M. 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 19 ottobre 2015.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO, in particolare, l'articolo 72, par. 1, del citato Regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione U.E. della domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 38, par. 5, Regolamento CE n. 479/2008 (attualmente sostituito dall'art. 96, par. 5 del Regolamento UE n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al par. 2 dell'art. 72 del medesimo Regolamento;

RITENUTO, che le disposizioni di etichettatura temporanea di cui all'articolo 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 sono applicabili anche nei confronti delle proposte di modifica dei disciplinari DOP e IGP che comportano una o più modifiche al documento unico, per le quali, a conclusione della fase di procedura nazionale preliminare, le relative domande sono inoltrate alla Commissione UE (conformemente alle disposizioni di cui al citato art. 96, par. 5 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 relative alle domande di protezione, applicabili per analogia alle domande di modifica dei disciplinari in questione;

VISTO il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO il DM 7 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

VISTO in particolare, l'art. 13 del citato DM 7 novembre 2012, concernente le disposizioni nazionali transitorie di etichettatura, ai sensi del richiamato art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

CONSIDERATO che sono tuttora in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'articolo 109, par. 3, e dall'articolo 110 del citato Reg. (UE) n. 1308/2013, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del citato Reg. (CE) n. 607/2009, ivi compresa la disposizione di cui al citato articolo 72;

RITENUTO pertanto che, nelle more dell'adozione da parte della Commissione U.E. dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali in questione le disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 607/2009 e conseguentemente del predetto DM 7 novembre 2012;

VISTO il DM 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP e sulla G.U.R.I. n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP "Rosso di Montalcino";

VISTO il DM 07.03.2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;

VISTA la domanda presentata tramite la Regione Toscana – Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze, Settore Produzioni agricole Vegetali, dal Consorzio di Tutela del Vino Brunello di Montalcino, con sede in Montalcino (SI), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Rosso di Montalcino", nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato DM 7 novembre 2012;

VISTO il provvedimento ministeriale 19 ottobre 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, concernente la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOC del vino "Rosso di Montalcino" e del documento unico riepilogativo, a conclusione della procedura nazionale preliminare di esame della relativa richiesta, e la trasmissione alla Commissione UE della medesima richiesta;

VISTA la richiesta presentata a questo Ministero dal citato Consorzio di Tutela del Vino Brunello di Montalcino ai sensi dell'art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del DM 7 novembre 2012, intesa ad ottenere l'autorizzazione nazionale transitoria di etichettatura del vino a DOC "Rosso di Montalcino", relativamente ai prodotti derivanti dalla corrente campagna vendemmiale ottenuti in conformità alle modifiche inserite nella predetta proposta di modifica del disciplinare;

VISTA la nota n. AOOGR/226991/G.050.040.010 del 26/10/2015, con la quale la Regione Toscana ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di autorizzazione all'etichettatura temporanea in questione, ai fini dell'intesa di cui all'art. 13 del richiamato D.M. 7 novembre 2012;

CONSIDERATO che, a seguito dell'esame della predetta richiesta e dei documenti ad essa allegati, è emerso che la stessa è risultata conforme alle disposizioni di cui all'art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 e all'art. 13 del DM 7 novembre 2012 e, in particolare, il soggetto richiedente ha presentato la dichiarazione con la quale esonera espressamente il Ministero e la competente Regione Toscana da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di modifica di cui trattasi da parte della Commissione U.E.;

CONSIDERATO altresì che la proposta di modifica al disciplinare in questione non comporta alcuna modifica alla struttura del piano dei controlli a suo tempo approvato, con apposito decreto ministeriale, per la DOC del vino "Rosso di Montalcino", così come pubblicato sul sito internet del Ministero, e che, pertanto, ai fini della completezza documentale di cui al citato art. 13 del DM 7 novembre 2012, si fa riferimento al predetto piano dei controlli, fatto salvo che per l'applicazione delle disposizioni di etichettatura transitoria di cui trattasi, i controlli devono verificare le condizioni di cui alla proposta di modifica del disciplinare allegata al presente decreto;

RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti giuridici e le condizioni per accogliere la predetta richiesta di autorizzazione all'etichettatura temporanea per il vino DOC "Rosso di Montalcino", prodotti in conformità alla proposta di modifica del disciplinare di cui al richiamato provvedimento ministeriale 19 ottobre 2015, rendendo altresì applicabili, a determinate condizioni, le disposizioni di etichettatura temporanea in questione anche per le produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2015/2016 che siano in possesso dei requisiti stabiliti nella proposta di modifica del disciplinare di cui trattasi;

DECRETA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'art. 13 del DM 7 novembre 2012 richiamato in premessa è autorizzata l'etichettatura transitoria di cui all'art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 nei riguardi delle produzioni della Denominazione di Origine Controllata del vino "Rosso di Montalcino", ottenute in conformità all'allegato disciplinare di produzione, così come definito e pubblicato con il provvedimento ministeriale 19 ottobre 2015 richiamato in premessa.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è in capo al Consorzio di Tutela del Vino "Brunello di Montalcino", con sede in Montalcino (SI), in qualità di soggetto richiedente ai sensi dell'art. 13 del richiamato DM 7 novembre 2012, e questo Ministero e la Regione Toscana sono esonerati da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di modifica del disciplinare della DOC del vino "Rosso di Montalcino", da parte della Commissione U.E. Tale responsabilità resta in capo al citato Consorzio e, qualora si verificasse il predetto non accoglimento della richiesta, i vini etichettati in applicazione del paragrafo 1 devono essere ritirati dal mercato, oppure rietichettati, in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento (CE) n. 607/2009.

3. Le disposizioni di etichettatura transitoria di cui al comma 1 entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto e sono applicabili anche nei confronti delle produzioni riferite alle partite di vino atto a Denominazione di Origine Controllata "Rosso di Montalcino" provenienti dalla campagna vendemmiale 2015/2016 che siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare di produzione.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP (ai sensi dell’art. 13, comma 2, del richiamato D.M. 7 novembre 2012) e ne sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2015

F.to
IL DIRETTORE GENERALE
Emilio Gatto

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEL VINO
“ROSSO DI MONTALCINO”**

consolidato con le modifiche di cui al provvedimento ministeriale 19 ottobre 2015

Approvato con	DPR 25.11.83	G.U. 158 - 09.06.84
Modificato con	DPCM 04.11.91	G.U. 82 - 07.04.92
Modificato con	DM 07.06.96	G.U. 148 - 26.06.96
Modificato con	DM 30.11.2011	G.U. 295 - 20.12.2011
Modificato con	DM 12.07.2013	Publicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP
Modificato con	DM 07.03.2014	Publicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

(Le modifiche sono evidenziate utilizzando la funzione “Revisione” di Word)

Articolo 1

(Denominazione e vino)

1.1. La ~~e~~Denominazione di ~~o~~Origine ~~e~~Controllata “Rosso di Montalcino” è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2

(Base ampelografica)

2.1 Il vino ~~DOC~~ a Denominazione di Origine Controllata “Rosso di Montalcino” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti, nell’ambito aziendale, esclusivamente dal vitigno “Sangiovese” ~~(denominato, a Montaleino, “Brunello”)~~.

Articolo 3

(Zona di produzione uve)

3.1 ~~Lea zona di produzione delle uve destinate alla atte a~~ produzionerre del il vino a ~~DOC~~ Denominazione di Origine Controllata “Rosso di Montalcino” ~~devono essere prodotte comprende~~ nell’intero territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena, così come delimitato alla data del 30 novembre 2011 (data di approvazione del disciplinare di produzione consolidato).

~~3.2 Sono da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione allo schedario viticolo unicamente i vigneti atti a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare di produzione.~~

~~3.3 I vigneti iscritti allo schedario viticolo della DOCG “Brunello di Montalcino” sono utilizzabili anche per produrre vino DOC “Rosso di Montalcino”, alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione e dal relativo disciplinare di produzione del vino a DOCG “Brunello di Montalcino”.~~

~~3.4 Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Rosso di Montalcino” di cui all’art.1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo~~

~~toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26.04.2010.~~

~~3.5 La resa massima di uva per ettaro consentita non potrà superare la percentuale del 30% al terzo anno di vegetazione e del 70% al quarto anno di vegetazione, rispetto al massimale di cui all'art. 4.~~

Articolo 4 *(Norme per la viticoltura)*

4.1 Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione della vino DOC Denominazione di Origine Controllata "Rosso di Montalcino", devono essere quelle ~~tradizionali~~ della zona e comunque atte a conferire alle uve ~~e al vino derivato~~ le specifiche caratteristiche ~~di~~ qualità attive previste dal presente disciplinare di produzione.

4.2 esposizione: Sono da considerarsi idonei i terreni adattai ad assicurare una idonea maturazione ottimale delle uve;.

4.3 Le densità di impianto: devono essere quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino; per gli impianti già realizzati valgono le norme vigenti al momento dell'impianto, per i nuovi impianti e reimpianti realizzati a partire dal 1 gennaio 2016 la densità minima dovrà essere di 34.000 piante per ettaro, al momento dell'iscrizione.

4.4 Le forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati ~~e/o~~ comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino;.

4.5 pratiche di forzatura: èE' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

~~4.2 In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai seguenti requisiti:
terreni: geocronologicamente attribuibili ad un intervallo di tempo che va dal cretaceo al pliocene;
giacitura: collinare;
altitudine: non superiore ai 600 mt. s.l.m.;
esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;
densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino; per i nuovi impianti la densità minima dovrà essere di 3.000 piante per ettaro;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli generalmente usati e/o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino;
pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.~~

4.36 La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino DOC a Denominazione di Origine Controllata "Rosso di Montalcino" non deve essere superiore a ~~T~~tonnellate 9 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a ettoltri 63,00 di vino.

~~Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione del vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione per ceppo, che non dovrà essere superiore a kg. 3.~~

4.7 Nel caso della rivendicazione della menzione "vigna" o "vigneto" la produzione massima di uva ad ettaro non deve essere superiore a 8 tonnellate per vigneto in coltura specializzata, pari a ettoltri 56,00 di vino.

4.8 Fermei restando i limiti massime sopra indicatei, la produzione del vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione per ceppo, che non dovrà essere superiore a kg. 3 di uva.

4.9 ~~3.5~~ Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti, nei primi due anni di vegetazione dell'impianto, non potrà essere rivendicata alcuna produzione. Per il terzo e quarto anno di vegetazione, ~~La resa la~~ quantità massima di uva per ettaro ~~consentita~~ non potrà superare, rispettivamente, la percentuale del 30% ~~al terzo anno di vegetazione~~ e del 70% ~~al quarto anno di vegetazione, rispetto al del~~ massimale di cui ~~all'art. 4 al presente articolo~~. Dal 5° anno di impianto può essere rivendicato il 100% della produzione.

4.410 ~~La resa massima uva/ettaro, Nelle anche in~~ annate eccezionalmente favorevoli, ~~i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Rosso di Montalcino" devono dovrà~~ essere riportati ~~nei~~ suddetti limiti ~~di cui sopra~~ purché la produzione ~~globale totale per ettaro~~ non superi del 20% i limiti ~~medesimi indicati, fermi restando i limiti della resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi~~. Qualora superi detto limite, tutta la produzione non avrà diritto alla Denominazione di Origine Controllata "Rosso di Montalcino".

4.511 Le uve destinate alla vinificazione sottoposte, se necessario, a preventiva cernita, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% vol. Qualora venga utilizzata la menzione "Vvigna" o "vigneto" le uve devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale ~~minimo naturale~~ di 12,00% vol.

Articolo 5

(Norme per la vinificazione)

5.1 Nella vinificazione del ~~la vino DOC~~ Denominazione di Origine Controllata del vino "Rosso di Montalcino" sono ammesse soltanto le pratiche enologiche ~~atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche~~ previste dalla normativa in materia.

5.2 La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla ~~DOC~~ Denominazione di Origine Controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

5.3 L'arricchimento potrà essere effettuato solo con mosto concentrato prodotto da uve provenienti dai vigneti destinati alla produzione del vino "Brunello di Montalcino" o "Rosso di Montalcino", o con Mosto Concentrato Rettificato.

5.34 Nel caso di rivendicazione ~~di~~ ella una menzione "Vvigna" o "vigneto" non può essere effettuato nessun tipo di arricchimento.

5.45 Il vino ~~DOCa~~ Denominazione di Origine Controllata "Rosso di Montalcino", può essere ~~ottenuto designato, anche~~ per passaggio di classificazione, dal vino ~~DOCGa~~ Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Brunello di Montalcino" in corso di elaborazione, ~~semprechè il vino nel~~ rispetto le norme del presente relativo disciplinare di produzione e ferme restando le rese ad ettaro previste per il "Brunello di Montalcino".

5.6 Qualora per il vino di provenienza sia stata rivendicata la menzione di una "Vvigna" o "vigneto", tale rivendicazione può essere mantenuta.

~~5.5. La resa rimane quella della categoria di provenienza.~~

~~5.6 Qualora per il vino di provenienza sia stata rivendicata una “Vigna”, tale rivendicazione può essere mantenuta.~~

5.76 Le operazioni di vinificazione, conservazione e imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione definita all’art. 3.

5.87 Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n 607/2009, l’imbottigliamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la reputazione e assicurare l’efficacia dei controlli.

5.8 I soggetti che intendono commercializzare in zona di produzione partite di vino sfuso atto a divenire Denominazione di Origine Controllata “Rosso di Montalcino”, devono darne comunicazione all’Organismo di controllo incaricato, almeno 2 giorni lavorativi prima del trasferimento.

5.9 Ai fini dell’utilizzazione della Denominazione di Origine Controllata “Rosso di Montalcino”, il vino deve essere sottoposto alle analisi chimico-fisiche ed organolettiche previste dalla normativa vigente.

5.10 Qualora venga rivendicata la menzione “vigna” o “vigneto”, la partita relativa deve essere presentata separatamente per le analisi chimico-fisiche ed organolettiche di cui alla normativa vigente.

5.11 6.2 Il vino DOCa Denominazione di Origine Controllata “Rosso di Montalcino” non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell’anno successivo ~~a quello~~ all’annata di produzione delle uve.

Articolo 6

(Caratteristiche del vino al consumo)

6.1 Il vino DOCa Denominazione di Origine Controllata “Rosso di Montalcino” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche ~~di seguito esposte~~:

colore: rosso rubino ~~intenso~~;

odore: caratteristico ed intenso;

sapore: asciutto, caldo, un po’ tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;

acidità totale minima: 54,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 224 , 0 g/l

~~6.2 Il vino DOC “Rosso di Montalcino” non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell’anno successivo a quello di produzione.~~

Articolo 7

(Etichettatura, ~~designazione~~, e presentazione ~~e confezionamento~~)

~~7.1 Il vino a denominazione di origine controllata “Rosso di Montalcino” deve essere immesso al consumo in bottiglie di una delle seguenti capacità: litri 0,375; litri 0,500; litri 0,750; litri 1,500; litri 3; litri 5. —~~

~~7.2 Le bottiglie devono essere di tipo “Bordolese”, di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero.~~

~~7.3 Sono vietati il confezionamento e l’abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino.~~

~~7.4 Sulle bottiglie contenenti il vino DOC “Rosso di Montalcino” deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.~~

7.51 E’ vietato usare, insieme alla ~~d~~Denominazione di ~~e~~Origine ~~e~~Controllata “Rosso di Montalcino”, qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “Extra”, “Fine”, “Scelto”, “Selezionato”, “Selezione”, “Superiore”, “Tradizionale”, “Tradizione”, “Vecchio”, “Riserva”, “Collezione” e similari.

7.2 E’ consentito, in sede di designazione, l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno.

7.3 Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali “Viticoltore”, “Fattoria”, “Tenuta”, “Podere” “Caseina” ed altri termini similari, sono consentite in osservanza alle disposizioni Cedi legge in materia.

~~7.43.4~~ Nella designazione ~~dei vini adella d~~Denominazione di ~~e~~Origine ~~e~~Controllata del vino “Rosso di Montalcino” ~~di cui all’art.1~~ può essere utilizzata la menzione “vigna” o “vigneto” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26.04.2010.

~~7.45 Sulle bottiglie contenenti il vino~~Nell’etichettatura della ~~DOC~~Denominazione di Origine Controllata del vino “Rosso di Montalcino” deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Articolo 8 (Confezionamento)

~~8.17.1~~ Il vino ~~adella d~~Denominazione di ~~e~~Origine ~~e~~Controllata “Rosso di Montalcino” deve ~~e~~essere immesse ~~ei~~ al consumo in bottiglie di vetro, di una delle seguenti capacità espresse in litri: 0,375; ~~litri~~ 0,500; ~~litri~~ 0,750; ~~litri~~ 1,500; ~~litri~~ 3,000; ~~litri~~ 5,000; 6,000; 9,000; 12,000; 15,000; 18,000.

~~8.27.2~~ LePer i vini a Denominazione di Origine Controllata “Rosso di Montalcino” possono essere usate unicamente bottiglie ~~devono essere di~~ di vetro di tipo “Bordolese”, di vetro scuro e chiuse con tappo ~~di sughero di qualsiasi tipologia prevista dalla normativa vigente ad esclusione del tappo a corona.~~

~~8.37.3~~ Sono vietati il confezionamento e l’abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino.

Articolo 89 (Legame con l’ambiente geografico)

A) Informazioni sulla zona geografica

A.1. Fattori naturali rilevanti per il legame

Il territorio di produzione del vino Rosso di Montalcino, che corrisponde all’area del comune di Montalcino in provincia di Siena, si trova nella Toscana sud-orientale a 40 chilometri a sud della città di Siena. Il territorio di produzione, che ha una superficie complessiva di 243,62 chilometri quadrati, è

delimitato dalle valli dei tre fiumi Orcia, Asso e Ombrone, assume una forma quasi quadrata, i cui lati misurano mediamente 15 chilometri.

L'area così definita si sviluppa in altezza dal livello di circa 120 metri sul livello del mare lungo i fiumi, fino a circa 650 metri a ridosso del Poggio Civitella che è il punto più alto del territorio.

La collina di Montalcino ha numerosi ambienti pedologici, essendosi formata in ere geologiche diverse, riconducibili ad arenarie, anche miste a calcari, ad alberese e a galestro, nonché a terreni con granulometrie miste talvolta tendenti al sabbioso, talvolta tendenti all'argilloso.

La collina di Montalcino dista 40 km in linea d'aria dal mare ubicato ad Ovest e circa 100 km dalla catena appenninica che attraversa l'Italia Centrale, posizionata verso Est. Il clima è mediterraneo, ma comunque tendenzialmente asciutto; ha anche delle connotazioni continentali data la posizione intermedia tra il mare e le montagne dell'Appennino Centrale. Questo è dimostrato dalle medie delle precipitazioni e delle temperature rilevate. Le precipitazioni sono concentrate nei mesi primaverili e autunnali, come avviene nei climi mediterranei e la media annuale delle precipitazioni è di circa 700 millimetri. In inverno, sopra i 400 metri, sono possibili le nevicate. La fascia di media collina non è interessata da nebbie, gelate o brinate tardive, mentre la frequente presenza di vento garantisce le condizioni migliori per lo stato sanitario delle piante. Durante l'intera fase vegetativa le temperature sono prevalentemente miti e con elevato numero di giornate serene, caratteristica ideale ad assicurare una maturazione graduale e completa dei grappoli.

A 2. Fattori umani rilevanti per il legame

La produzione di un vino rosso giovane è presente da molto tempo sul territorio di Montalcino. Nel tempo questo vino è stato designato in vari modi ed ha assunto un ruolo rilevante nel territorio di Montalcino. Sono note informazioni di un vino che veniva chiamato Vermiglio e era prodotto per essere consumato in tempi relativamente brevi per le sue caratteristiche di freschezza e fragranza. Nella seconda parte del XIX secolo esisteva la produzione di un vino definito come "Rosso" e uno di questi fu premiato con medaglia di bronzo nel 1869. Nell'ambito della Mostra dei Vini Tipici Senesi tenutesi a Siena nel 1932, 1933 e 1935, furono presentati dei vini "Rosso" provenienti da Montalcino. Negli anni '60 del XX secolo si pensò di inquadrare questo vino nell'ambito di una denominazione di origine e la prima idea fu di designare questo vino come "Rosso dai Vigneti di Brunello". Successivamente il vino è stato designato come "Rosso di Montalcino", nome che si è radicato proprio per essere immediato e legato al territorio.

Il Rosso di Montalcino è apprezzato per la sua fragranza e freschezza, data dagli aromi primari (fruttati) e dagli aromi secondari (provenienti dalla fermentazione). Ha l'apprezzamento di una ampia fascia di consumatori, perché è di facile abbinamento ed ha caratteristiche di versatilità. E' infatti possibile trovare in commercio del Rosso giovane oppure del Rosso più strutturato e complesso.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Il Rosso di Montalcino è un vino visivamente limpido, brillante, di colore rosso rubino intenso. Ha profumo caratteristico ed intenso e sapore asciutto, caldo e gradevolmente tannico.

Il Rosso di Montalcino si accompagna a primi piatti con salse strutturate ed a salumi, formaggi e carni non troppo strutturate. Va servito in calici a forma ampia e ad una temperatura di 16-18°C.

C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b)

La combinazione dei fattori naturali – suolo e clima – con i fattori umani, definisce l'interazione che si estrinseca nelle caratteristiche del vino Rosso di Montalcino.

La tecnica viticola si è evoluta ed oggi i vigneti impiantati sono il risultato delle conoscenze acquisite con le osservazioni e le sperimentazioni realizzate nel corso degli ultimi decenni. I sistemi di potatura e la coltivazione del vigneto tengono conto dell'ambiente pedoclimatico e della relativa scarsità di riserve idriche nel periodo estivo. Vengono pertanto effettuate lavorazioni il cui scopo è quello di

mantenere la riserva di acqua. Nel periodo autunnale e di inizio primavera vengono fatte lavorazioni più profonde per favorire la penetrazione delle acque.

I terreni tendenzialmente poveri di sostanza organica, calcarei e con relativa carenza di acqua, consentono al vitigno Sangiovese di svilupparsi con vigoria piuttosto contenuta e con conseguente limitata produzione. Anche il clima influisce sul vitigno e sul suo sviluppo durante la fase vegetativa della vite che va dalla metà del mese di aprile, fino alla metà del mese di settembre. Le piogge della fase primaverile sono utili per l'accumulo di acqua a livello dell'apparato radicale, utile alla pianta per sviluppare bene la prima fase della vegetazione. Successivamente – nei mesi estivi – la pianta ha un progressivo rallentamento vegetativo, dato che i terreni tendono a perdere le riserve idriche a causa della relativa scarsa piovosità. Il periodo successivo, che si sviluppa nella fase tardo estiva e di inizio autunno, si presenta più fresco. Durante il periodo della maturazione delle uve si hanno, sia per la posizione che per le altitudini, escursioni termiche giorno-notte significative.

Le caratteristiche delle uve che si ottengono nel territorio sono la diretta conseguenza del comportamento del vitigno Sangiovese durante la fase vegetativa. La povertà dei terreni, la relativa carenza di acqua, la ventilazione normalmente attiva e il grado di insolazione, consentono di ottenere uve ad un perfetto stato di maturazione e sane dal punto di vista fitosanitario.

Articolo 10

(Riferimenti alla struttura di controllo)

10.1 Nome e indirizzo dell'organismo di controllo:

Valoritalia s.r.l. - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane
Via Piave, 24
00187 - Roma
Tel.: +39 06 45437975
Fax: +39 06 45438908
e-Mail: info@valoritalia.it

10.2 La Società Valoritalia s.r.l - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane - è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.61/2010, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.

10.3 In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI IV

Prot. n. DG PQAI 0078186

Decreto 18 novembre 2015 di modifica del DM 27 ottobre 2015, concernente l'autorizzazione al Consorzio di Tutela del Vino Brunello di Montalcino, con sede in Montalcino (SI), per consentire l'etichettatura transitoria della Denominazione di Origine Controllata del vino "Rosso di Montalcino", ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del D.M. 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 19 ottobre 2015.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO, in particolare, l'articolo 72, par. 1, del citato Regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione U.E. della domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 38, par. 5, Regolamento CE n. 479/2008 (attualmente sostituito dall'art. 96, par. 5 del Regolamento UE n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al par. 2 dell'art. 72 del medesimo Regolamento;

RITENUTO, che le disposizioni di etichettatura temporanea di cui all'articolo 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 sono applicabili anche nei confronti delle proposte di modifica dei disciplinari DOP e IGP che comportano una o più modifiche al documento unico, per le quali, a conclusione

della fase di procedura nazionale preliminare, le relative domande sono inoltrate alla Commissione UE (conformemente alle disposizioni di cui al citato art. 96, par. 5 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 relative alle domande di protezione, applicabili per analogia alle domande di modifica dei disciplinari in questione;

VISTO il provvedimento ministeriale 19 ottobre 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, concernente la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOC del vino "Rosso di Montalcino" e del documento unico riepilogativo, a conclusione della procedura nazionale preliminare di esame della relativa richiesta, e la trasmissione alla Commissione UE della medesima richiesta;

VISTO il decreto 27 ottobre 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del D.M. 7 novembre 2012, è stata concessa l'autorizzazione al Consorzio di Tutela del Vino Brunello di Montalcino, con sede in Montalcino (SI), per consentire l'etichettatura transitoria della Denominazione di Origine Controllata del vino "Rosso di Montalcino", nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 19 ottobre 2015;

VISTA la nota n. AOOGR/230944/G.050.040.010 del 30/10/2015, con la quale la Regione Toscana ha chiesto dei chiarimenti in merito alla valenza del predetto decreto 27 ottobre 2015 e, in particolare, se le disposizioni del disciplinare allegato a tale decreto coesistano o meno con il previgente disciplinare adottato con DM 30.11.2011 e aggiornato con DM 7.3.2014, al fine di fornire le opportune istruzioni al competente Organismo pagatore per le relative attività gestionali;

CONSIDERATO che la presentazione della richiesta di autorizzazione di etichettatura transitoria per le modifiche del disciplinare di cui al citato provvedimento 19 ottobre 2015, da parte del richiamato Consorzio di Tutela, è conseguente all'espressione della volontà di tale soggetto richiedente legittimato e che, pertanto, in attesa della conclusione del procedimento presso la Commissione UE, l'autorizzazione di etichettatura transitoria è da intendersi riferita al disciplinare aggiornato con tutte le modifiche di cui alla predetta proposta e come tale allegato al citato decreto 27 ottobre 2015;

CONSIDERATO tuttavia che il citato decreto 27 ottobre 2015 di autorizzazione all'etichettatura transitoria è intervento in una fase avanzata della corrente campagna vendemmiale 2015/2016, allorquando i produttori interessati possono aver legittimamente ottenuto delle produzioni in conformità al preesistente disciplinare, la modifica restrittiva relativa alla riduzione delle rese uva/ha per le produzioni destinate ad essere qualificate con la menzione "vigna" non può essere obbligatoriamente applicata per le produzioni derivanti dalla corrente vendemmia e che, pertanto, sempre limitatamente alla vendemmia 2015, per la stessa resa può ritenersi valido il valore stabilito nel preesistente disciplinare;

RITENUTO, al fine di non recare pregiudizio ai produttori che hanno ottenuto nella corrente vendemmia le produzioni nei termini anzi specificati, di dover apportare la conseguente modifica all'articolo 1, comma 3, del richiamato DM 27 ottobre 2015, in merito ai termini di applicazione;

CONSIDERATO che la Regione Toscana e il richiamato Consorzio di tutela del vino Brunello di Montalcino hanno condiviso, rispettivamente con nota n.AOOGR/241776 del 12.11.2015 e n. 2674-IV8 del 10.11.2015, la ministeriale n. DGPAQI 76400 del 10.11.2015 circa necessità di modificare il più volte citato decreto 27 ottobre 2015 nei termini sopra specificati;

DECRETA

Articolo unico

L'articolo 1, comma 3, del decreto 27 ottobre 2015 richiamato in premessa, è sostituito con il seguente testo:

“3. Le disposizioni di etichettatura transitoria di cui al comma 1 entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto e sono applicabili anche nei confronti delle produzioni riferite alle partite di vino atto a Denominazione di Origine Controllata “Rosso di Montalcino” provenienti dalla campagna vendemmiale 2015/2016 che siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare di produzione. Tuttavia, esclusivamente per la modifica restrittiva relativa alla resa di uva/ha per la tipologia qualificabile con la menzione “vigna” o “vigneto”, di cui all'articolo 4, comma 7, del disciplinare, limitatamente alle produzioni derivanti dalla vendemmia 2015, può essere fatto riferimento al valore massimo di 9 tonnellate ad ettaro in coltura specializzata, così come stabilito nel preesistente disciplinare.”

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP (ai sensi dell'art. 13, comma 2, del richiamato D.M. 7 novembre 2012) e ne sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2015

F.to
IL DIRETTORE GENERALE
Emilio Gatto